



Prot. ....7280.....

ORDINANZA N. 26/2013 del 10 Settembre 2013

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI E ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BREBBIA - AI SENSI DEGLI ART. 52 E 55 DEL D.P.R. N. 753/80.**

## IL SINDACO

**VISTA** la nota pervenuta in data 21/08/2013 con prot. n. 6828, da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana, di richiesta emissione d'ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami e alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria;

**VISTO** l'art. 52 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. ...Omissis...";

**VISTO** l'art. n. 55 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. ...Omissis...";

### **CONSIDERATI** i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto d'alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria e per i viaggiatori, e possono creare grave interferenza sulla regolarità del servizio ferroviario stesso;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, con conseguente interferenza con la circolazione ferroviaria e di pericolo per la possibile propagazione dell'incendio, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;



**CONSIDERATO** che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie;

**RITENUTO** pertanto di ordinare a tutti i proprietari di aree confinanti con le linee ferroviarie e/o poste entro la fascia di 50 metri, di procedere ad effettuare le normali manutenzioni nonché di attenersi, nella conduzione del fondo, alle prescrizioni dettate dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80;

**DATO ATTO** che i proprietari dei fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono pertanto tenuti al taglio della vegetazione presente nelle fasce di rispetto per evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

**VISTI** gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

**VISTO** l'art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;
- gli artt. 50 e 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689;

## ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di Brebbia, nell'ambito delle relative fasce di rispetto, di provvedere:

- 1) al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- 2) alla rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- 3) ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti.



Provincia di Varese

## DISPONE CHE

- 1) della presente ordinanza venga data conoscenza alla cittadinanza mediante pubblici avvisi;
- 2) la medesima ordinanza venga pubblicata sul sito web del Comune di Brebbia e all'Albo Pretorio comunale;
- 3) copia dell'ordinanza venga inviata, per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza a RFI rete ferroviaria italiana- Direzione Territoriale Produzione di Milano - alla Prefettura di Varese – all'Ufficio Tecnico Comunale – alla Polizia Locale;

## DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Le violazioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguite penalmente, nel caso in cui per colpa di un incendio o con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario (artt. 449 e 450 del C.P.), e amministrativamente con irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra € 10,33 e € 258,23 (art. 38 e 63 del DPR 753/80 e successive modifiche ed integrazioni). La sanzione amministrativa verrà irrogata secondo le modalità previste dalla legge 24/11/1981 n. 689, con provvedimento del Sindaco, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale, da parte della Polizia Ferroviaria del Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza (art. 71 del D.P.R n.753/80).

## RENDE NOTO


Le Forze dell'Ordine, e i competenti uffici comunali, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza.

## AVVERTE

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241, art. 3, che avverso il presente atto può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Varese, entro il termine di giorni 30 (trenta), naturali consecutivi, dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
- ricorso ordinario al T.A.R. Regione Lombardia, entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO  
(Domenico Gioia)